



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n.62 dei 07/02/2017 - 30/03/2017</b> <b>Udienza pubblica del 07/02/2017</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<p><b>Titolo:</b> Bilancio – Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste- Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri – Coordinamento della finanza pubblica in ambito di politiche comunitarie - Determinazione della spesa in termini di obiettivo eurocompatibile – Autorizzazione della Giunta per l’adozione di misure di contenimento della spesa – Mancato accordo tra Regione e Ministro dell’economia e finanze sulle misure da adottare – Mancata previsione della riduzione della spesa – Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo:</b> Vengono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 11 dicembre 2015, n. 19, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, primo e terzo comma, in relazione ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, e ai principi del coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in quanto la Regione autonoma, al fine di assicurare la continuità gestionale, ha stabilito una mera programmazione interna, nelle “more della definizione dell’accordo” con il Ministro dell’economia e delle finanze. Tale provvisorietà, non solo non mette in discussione l’accordo, ma esclude il lamentato contrasto con il principio fondamentale dell’accordo stesso.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>Art. 1 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 11/12/2015, n. 19.</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b></p> <p>Costituzione art. 117, primo e terzo comma,</p>



	<p>Trattato sul funzionamento dell'Unione europea art.126, Protocollo n.12 sulla procedura per idisavanzi eccessivi artt.2 e 3.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b></p> <p>Legge n.228 del 2012, art.1, comma 454.</p>
<b>Massima n. 2:</b>	<p><b>Titolo:</b> Bilancio – Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste- Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri – Patto di stabilità interno - Determinazione unilaterale della spesa in termini di obiettivo eurocompatibile – Autorizzazione della Giunta per l'adozione di misure di contenimento della spesa – Mancato accordo tra Regione e Ministro dell'economia e finanze sulle misure da adottare – Mancata previsione della riduzione della spesa - Inammissibilità della questione.</p> <p><b>Testo:</b> Vengono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 11 dicembre 2015, n. 19, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 119, secondo comma, all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, in relazione alla tutela dell'unità economica della Repubblica, nonché all'art. 81, terzo comma, Cost. in quanto le determinazioni della spesa in termini di obiettivo eurocompatibile sono state autorizzate dalla Giunta regionale senza previo accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze e senza alcuna previsione di riduzione della spesa stessa.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>Art. 1 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 11/12/2015, n. 19.</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b></p> <p>Costituzione art. 119, secondo comma, Costituzione art. 120, secondo comma, Costituzione art. 81, terzo comma.</p>

**Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo**  
**Visto: Avv. Beatrice Fiandaca**

